

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 03 OTTOBRE 2012**

Mercoledì 03 ottobre 2012 alle ore 21.00, presso la sede della associazione in via Cima n.3 a Conegliano, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di Volontariato Sergio Piccin Onlus, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Modifiche Statuto Associazione
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, signora De Biasi Maria, apre l'Assemblea, nomina segretario verbalizzante il signor Amistani Andrea e, di seguito, constatata la presenza di n. 25 Soci più n. 24 deleghe, in tutto rappresentanti i tre quarti dei Soci dell'Associazione, dichiara valida la seduta.

Ricorda all'Assemblea che tutti i soci presenti e quelli rappresentati per delega, come da statuto, hanno diritto di voto.

1. Approvazione Modifiche Statuto Associazione

La Presidente informa i soci che sarebbe opportuno, per questioni amministrative nonché pratiche, modificare la sede legale dell'Associazione, da Via Trevisani nel mondo n. 25 a Via Cima n. 3 in Conegliano, dove attualmente domicilia la sede operativa.

Comunica inoltre che la Regione Veneto richiede l'apporto delle seguenti modifiche agli art. n. 18 e art. n. 21 del nostro Statuto:

- all'art. 18 : citazione da richiesta della Regione Veneto " va chiarito che l'assemblea straordinaria viene convocata per le modifiche statutarie per cui è validamente costituita con la presenza di una maggioranza qualificata e per lo scioglimento della stessa (non del consiglio direttivo) è necessario il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati (maggioranza inderogabile)".
- all'art. 21 : stralcio al comma 3) della frase "nel caso di parità prevale il voto del Presidente".



I Soci di cui n. 25 presenti , n. 24 per delega, approvano le modifiche sopra citate agli art. n. 1 - n. 18 - n. 21.

Lo statuto con le modifiche apportate viene trascritto di seguito al presente verbale come ALLEGATO A.


Il Presidente avendo concluso quanto in ordine del giorno, chiede ai presenti eventuali argomenti da aggiungere; constatando che nulla più vi è da discutere, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.30.

Il Segretario  
Amistani Andrea

Il Presidente  
De Biasi Maria

IV. ORIGINALE  
REGISTRATO A CONEGLIANO VENEZIA il 16/10/2012  
al n. 3712. Sono 11 Ricorsi e ... ESENTI ...



(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Goffredo Piscopo)

**ALLEGATO A****STATUTO****ART. 1**

È costituita una associazione denominata: "Associazione di volontariato Sergio Piccin" con sede legale in Conegliano (TV) – via G.B.Cima n. 3.

Tale sede potrà essere variata su semplice deliberazione dell'assemblea degli associati.

**ART. 2**

La denominazione "Associazione di Volontariato Sergio Piccin" sarà seguita dalla locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" anche attraverso l'acronimo "ONLUS".

**ART. 3**

L'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità di solidarietà sociale:

- a) dare assistenza a tutte le persone che a causa di un danno fisico e/o psichico di carattere organico non sono in grado di autogestirsi;
- b) dare un aiuto concreto ai minori disadattati che non abbiano supporti educativi sufficienti;
- c) essere strumento di iniziazione educativa alla solidarietà sociale e non di sopravvivenza delle persone più deboli e non autosufficienti.

Le predette finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto.

**ART. 4**

Per raggiungere le sue finalità L'Associazione intende:

- a) utilizzare il volontariato impegnandosi a sensibilizzare, formare e sostenere tutte le persone che intendono intraprendere questo cammino;
- b) creare emanazioni di gruppi che abbiano la capacità di svolgere una delle seguenti attività:
  - assistenza domiciliare;
  - attività di tempo libero mirata alla socializzazione;
  - attività di educazione fisica;
  - affidamento temporaneo;
  - attività socio-lavorative;
  - casa famiglia per le persone che rimangono prive del supporto familiare;
- c) sostenere le famiglie delle persone non autosufficienti sotto l'aspetto psicologico, giuridico, morale e finanziario.

**ART. 5**

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività che non rientrino tra quelle destinate a raggiungere gli scopi previsti all'art. 3, eccettuate quelle direttamente connesse per realizzare tali finalità.

**ART. 6**

L'Associazione non ha scopo di lucro e si sostiene attraverso l'autofinanziamento.

A tale scopo potrà ricevere contributi ed elargizioni da parte di privati cittadini ed enti sia privati che pubblici, accettare donazioni e lasciti testamentari, raccogliere fondi per gli scopi dell'Associazione e destinarli al conseguimento dei fini statutari.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili, come da elenco allegato;
- b) contributi, come da estratto del conto corrente allegato;
- c) donazioni e lasciti;
- d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 266/91;

**ART. 7**

È vietata la distribuzione, sia in modo diretto che indiretto, degli eventuali utili od avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Non sono vietate distribuzioni o destinazioni che siano imposte dalla legge o destinate ad altra o.n.l.u.s. che in base allo statuto o alla legge o al regolamento faccia parte di una medesima ed unitaria struttura.

**ART. 8**

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati alla attuazione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 3 e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 9**

L'Associazione si obbliga a redigere un bilancio annuale.

**ART. 10**

Tutti possono accedere all'Associazione senza distinzioni partitiche o confessionali.

**ART. 11**

L'Associazione è composta da:

- a) Soci attivi;
- b) Soci partecipanti.

Sono Soci attivi coloro che partecipano attivamente al raggiungimento degli scopi sociali e organizzano le conseguenti attività. Sono Soci partecipanti tutti coloro che prestano solo occasionalmente la loro attività, senza compiti organizzativi e di relazione.

A tutti coloro che versano un contributo a scopo di sostegno delle attività dell'Associazione viene attribuita la qualifica di Sostenitori.

**ART. 12**

La richiesta di adesione di nuovi soci dovrà essere vagliata dal Consiglio Direttivo, che effettuerà una valutazione di idoneità sull'aspirante socio.

La possibilità di diventare socio è aperta a tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

Chiunque intenda diventare socio dovrà impegnarsi, qualora non munito di requisiti ed esperienze personali specifici, a seguire i corsi e le lezioni di formazione tenuti dai membri dell'Associazione.

Gli aspiranti soci vengono ammessi all'Associazione condizionatamente e sottoposti all'obbligo formativo per un periodo di almeno due anni, trascorso il quale viene deliberata la loro ammissione definitiva.

Ad ogni Socio attivo viene attribuito un compito specifico dal Consiglio Direttivo cui dovrà essere consegnata, alla fine di ogni anno, una breve relazione scritta in merito agli obiettivi realizzati.

Il Consiglio Direttivo delibera con provvedimento motivato nel caso sia negata l'ammissione ad aspiranti soci.

**ART. 13**

I Soci devono svolgere la propria attività in linea con gli scopi dell'Associazione in modo gratuito e senza fini di lucro.

Il comportamento degli associati verso gli altri Soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato a correttezza e spirito di collaborazione.

**ART. 14**

Il Socio che agisce in contrasto con le norme statutarie o che arreca grave pregiudizio all'attività dell'Associazione può essere escluso dalla stessa.

L'esclusione, anche nei casi di cui al successivo art. 21 lett. b), è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata. L'esclusione del socio avrà effetto solo qualora alla delibera del Consiglio Direttivo faccia seguito la ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci che viene convocata per decidere su tale questione a maggioranza dei presenti entro trenta giorni dalla riunione consiliare.

Contro l'esclusione la persona interessata può proporre appello al Collegio dei Probiviri nel termine di cinque giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di esclusione.

La qualità di socio si perde oltre che per esclusione anche per recesso o per decesso.

**ART. 15**

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- Presidente;
- Assemblea Generale dei Soci, costituita da Soci attivi e Soci partecipanti;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio del Probiviri;
- Segretario;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**ART. 16**

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e durano in carica per tre anni.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. Egli potrà, quindi, validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi e in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati.

Il Presidente convoca, presiede e dirige il Consiglio Direttivo; presiede e dirige l'Assemblea e redige annualmente una relazione sull'attività dell'Associazione.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Segretario che svolge anche l'attività di cassiere.

**ART. 17**

In caso di impossibilità del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, il quale assumerà anche la rappresentanza legale dell'Associazione per il periodo necessario.

Nel caso in cui l'impossibilità del Presidente a svolgere pienamente le sue funzioni si protragga per oltre due mesi oppure diventi definitiva oppure lo stesso decida di rinunciare all'incarico, vengono svolte nuove elezioni entro due mesi dalla data nella quale il Presidente ha comunicato formalmente, a mezzo raccomandata a.r. o mediante dichiarazione verbalizzata nel corso della riunione del Consiglio Direttivo, la sua impossibilità definitiva o la rinuncia all'incarico. Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato allo svolgimento delle sue funzioni per oltre due mesi il termine per lo svolgimento delle nuove elezioni decorre dal compiersi di detto periodo. Nel frattempo e fino alla proclamazione del nuovo Presidente, le funzioni presidenziali saranno svolte dal Vice Presidente.

**ART. 18**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, o su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta con avviso personale ai Soci contenente l'Ordine del Giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata per deliberare sui seguenti punti:

- a) sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b) sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
- c) sulla elezione degli organi di governo dell'Associazione: Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) sulle proposte di Straordinaria Amministrazione;
- e) sulla variazione della sede sociale
- f) sul regolamento di esecuzione dello statuto

Le deliberazioni sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti

L'Assemblea Straordinaria dei Soci si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria dei Soci viene convocata per deliberare sui seguenti punti:

- h) sulle modifiche statutarie;
- i) sullo scioglimento del Consiglio Direttivo;
- j) sullo scioglimento dell'Associazione, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni di cui al punto h) e al punto i) sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di cui al punto j) sono valide con voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 19**

All'Assemblea possono assistere e partecipare tutti i Soci.

Ogni Socio ha diritto di voto; nessuno può disporre di più voti, salvo abbia ricevuto espressa e specifica delega.

I Soci attivi possono esprimere validamente il proprio voto su qualunque questione sottoposta all'esame dell'Assemblea solo qualora sia stata deliberata la loro ammissione definitiva all'Associazione ai sensi dell'art. 12 comma 4.

I Soci partecipanti di cui all'art. 11 lett. b) possono esprimere il loro voto nelle assemblee ordinarie solo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ART. 20**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente, legale rappresentante;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- un numero di Consiglieri variabile da 7 a 12 corrispondente ai gruppi di lavoro, in maniera tale che ciascuno di esso sia rappresentato.

Esso è eletto dall'Assemblea Generale fra i soci attivi e dura in carica per tre anni.

#### **ART. 21**

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea Generale dei Soci della gestione delle attività associative proposte.

Esso si riunisce a seconda della necessità su deliberazione del Presidente per discutere e decidere su tutte le questioni connesse all'attività assistenziale e amministrativa, per l'esame delle domande di ammissione dei Soci attivi e degli Utenti e per decidere su provvedimenti disciplinari a carico dei Soci. Si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio è inoltre chiamato a deliberare i provvedimenti disciplinari che possono consistere in:

- a) allontanamento definitivo dal "gruppo di lavoro" nel caso di incompatibilità dell'associato con l'attività ivi svolta;
- b) esclusione dall'Associazione nel caso in cui:
  - il Socio non persegua l'obbligo formativo di cui all'art. 12 comma 3;
  - il Socio attivo non porti a termine senza alcuna ragione di giustificazione l'incarico affidatogli dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12 comma 5;
  - il Socio attivo non consegni al Consiglio Direttivo la relazione di cui all'art. 12 comma 5;
  - il Socio tenga un comportamento in contrasto con le direttive impartite dal Consiglio Direttivo o con le norme statutarie ovvero, ai sensi dell'art. 14, rechi grave pregiudizio all'attività dell'Associazione.

In tale ultima ipotesi, a norma dell'art. 14, l'esclusione del Socio deliberata dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea.

#### **ART. 22**

Gli stessi motivi di cui al precedente art. 21 comma 4 lett. a) e b) possono costituire ragione di esclusione dal Consiglio Direttivo.

Possono altresì costituire causa di esclusione dal Consiglio Direttivo anche l'assenza ingiustificata dalle riunioni dello stesso che si protragga per oltre tre sedute consecutive.

In tal caso, tuttavia, l'esclusione viene decisa con delibera del Collegio dei Probiviri a seguito di segnalazione della violazione da parte di qualunque Socio o componente del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 23**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale dell'Associazione. Esso ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Il Collegio alla sua prima riunione elegge il proprio Presidente. Questi indice le riunioni del Collegio e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

#### **ART. 24**

Il Segretario è designato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti e dura in carica per tre anni.

Ha funzioni di cassiere e provvede alla registrazione di tutti i movimenti contabili.

#### **ART. 25**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è scelto dall'Assemblea fra persone dotate di idonea competenza ed è costituito da tre membri, di cui uno, designato dallo stesso collegio, con funzioni di Presidente.

Esso dura in carica per tre anni e ha il compito della vigilanza contabile sull'attività dell'Associazione e di riferire all'Assemblea dei Soci in esito all'esame del bilancio consuntivo.

#### **ART. 26**

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, viene deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci. In tale ipotesi, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio associativo dovrà essere devoluto all'organizzazione non

lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità indicata dalla stessa Assemblea nel corso della quale viene deliberato lo scioglimento.

**ART. 27**

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

**ART. 28**

L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 29**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto disposto in materia di associazioni dalle norme del Codice Civile, dal d.lgs. 460/97 e dal d.p.r. 361/00, nonché dalle normative sul volontariato.



*Claudio De Beni*

Procedimento n. 3712  
Data di deposito 16/10/2012  
Sede in Soliano

*Stella (\*)*

Procuratore Generale (Goffredo Piscopo)